



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413227

UNITA' DI DIREZIONE:
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DETERMINAZIONE N. 95/2025

OGGETTO	LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI.
---------	-------------------------------------

L'anno 2025, il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE

avv. Vincenzo PIGNATELLI

PREMESSO

- che la Corte d'Appello di Napoli, Terza sezione civile, con sentenza n. 4656/2018 nel procedimento n. 4765/2014, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 21.11.2014, da ATER nei confronti di XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX e XXXXXX XXXX XXX, avverso la sentenza n. 4001/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma integrale della impugnata sentenza, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1121/07 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ne dichiarava l'esecutività;
- che le competenze professionali disposte nel relativo provvedimento giurisdizionale e pedissequo preceppo, pari ad € XX.XXX,XX, su istanza della parte soccombente, per motivate precarie condizioni economiche, sono state dimidiate e saranno recuperate per un importo pari ad € XX.XXX,XX, di cui € XX.XXX,XX per onorari ed € X.XXX,XX per spese di procedura;
- che il pagamento del dovuto è stato così distribuito: una prima rata di € X.XXX,XX, già versata nelle casse dell'Ente, a mezzo ordine di bonifico, con valuta al 30.04.2025, in acconto, da imputare per € X.XXX,XX alle competenze professionali e per € XXX,XX alle spese vive;
- che la restante somma, pari ad € X.XXX,XX, sarà recuperata attraverso il versamento di n. 30 rate mensili dell'importo di € XXX,XX cadauna, stesso mezzo, con decorrenza dal mese di maggio 2025, fino a concorrenza del dovuto, la cui definizione a saldo avverrà presumibilmente entro il mese di novembre 2028;
- che in data 29.05.2025 il sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXX ha versato la prima rata di € XXX,XX, accreditata nelle casse dell'Ente;
- che, con sentenza n. 10187/2005, il Tribunale di Potenza condannò il XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX e l'ATER, in solido tra loro, a pagare in favore dei signori XXXXXXXX e XXXXX XXXXXXXXX la somma di € XX.XXX,XX, a titolo di indennità di esproprio, oltre interessi, spese e competenze di lite;
- che, in forza di detta sentenza ed esperito pignoramento, l'ATER, giusta determina dirigenziale n. XXX del XX.XX.XXXX, pagò ai signori XXXXXXXX e XXXXXXXX XXXXXXXXX, l'importo complessivo di € XXX.XXX,XX, adempiendo a quanto statuito nella suddetta sentenza;
- che, con sentenza parziale n. XXX/XXXX, poi confermata dalla sentenza definitiva n. XX/XXXX, la Corte d'Appello di Potenza, riformando la sentenza n. XXXXX/XXXX del Tribunale di Potenza, escluse la responsabilità dell'ATER, statuì che l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di esproprio nei confronti dei signori XXXXXXXXX fosse il Comune e condannò quest'ultimo al relativo pagamento, con aggravio di interessi, rivalutazione monetaria e rimborso spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio;
- che, in data 6.11.2021, l'ATER notificava al Comune il decreto ingiuntivo n. XXX/XXXX del Tribunale di Potenza, recante l'ingiunzione di pagare in favore della parte ricorrente la somma di € XXX.XXX,XX, oltre interessi legali decorrenti dal 12.11.2007, sino al saldo, nonché le spese del procedimento che liquidava in € XXX,XX per esborsi ed € X.XXX,XX per competenze della difesa;
- che, con citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, introduttiva del giudizio rubricato al n. XXXX/XXXX RG del Tribunale di Potenza, il Comune richiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con chiamata in causa dei signori XXXXXXXXX, per fare accettare la parziale estinzione del credito vantato verso il Comune in virtù dell'intervenuto pagamento dell'ATER;
- che, con deliberazione di giunta comunale n. XX del XX.XX.XXXX, interveniva accordo tra il Comune e i signori XXXXXXXXX, lasciando fuori dalla transazione l'ATER, la quale si vedeva costretta a proseguire il giudizio con richiesta di conferma di pronuncia di esclusione di propria responsabilità in relazione alla procedura di occupazione acquisitiva dei suoli, in riforma della statuizione di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità solidale tra i due enti;
- che, disattendendo le eccezioni di controparte, dalla sentenza scaturiva il diritto di credito dell'ATER nei confronti dell'unico debitore degli ex proprietari, cioè il Comune espropriante, riconoscendo il decreto ingiuntivo come attuativo di riparto delle reciproche pretese, con cristallizzazione della sentenza di secondo grado e rigetto del difetto di legittimazione passiva dell'opponente Comune, assor-

bite le rimanenti eccezioni contenute nella definizione transattiva, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;

- che il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del Comune opponente al pagamento di X/X delle spese di lite, pari alla quota di € X.XXX,XX, oltre accessori di legge, compensando la restante quota di X/X tra Comune e ATER;
- che l'importo totale da erogare all'ATER, comprensivo di quota capitale, interessi e competenze legali è pari ad € XXX.XXX,XX, come da nota specifica notificata via PEC al Comune di XXXX XXX XXXX, di cui € X.XXX,XX a titolo di spese e competenze legali;
- che, pertanto, la somma erogata dovrà essere così distribuita: € XXX.XXX,XX per capitale, interessi e spese, € X.XXX,XX per competenze professionali;
- che il Comune di XXXX XXX XXXX,, con propria delibera di giunta, ha disposto il pagamento del dovuto;
- che il relativo importo è stato liquidato attraverso due mandati rispettivamente n. XXX di € XXX.XXX,XX e n. XXX di € X.XXX,XX, in data 10.06.2025;
- che, in seguito a ricorso per ingiunzione e sfratto (D.I. n. XXX/XXXX, n. XXXX/XXXX R.G.) e alle procedure esecutive mobiliare e di rilascio, presso il Tribunale di Potenza, l'esecutata XXXXXXXXX XXXXX, conduttrice dell'immobile sito in XXXXXXXX alla via XXXXXXX XXXX XXXX n. XX, (cod. XXXX), in riferimento alla morosità portata nel decreto di pagamento e sfratto, notificato il 04.06.2021, pari ad € XX.XXX,XX, oltre competenze legali per € XXX,XX e oneri accessori, di cui € XXX,XX per spese, vive, per un totale di € XXX,XX a titolo di onorari ed € XXX,XX per spese vive, comprensive di ulteriori occorrente, ha richiesto la rateizzazione del dovuto;
- che, in particolare, in sede di esecuzione, la debitrice effettuava nell'immediatezza un versamento di € X.XXX,XX, in acconto spese legali e canoni, a mezzo bonifico bancario, con l'impegno di una successiva rata di € X.XXX,XX ad ottobre 2025 e le altre a scadere, secondo un piano di rientro concordato con l'Ente;
- che in seguito al rigetto del reclamo nel giudizio XXXX/XX RG, proposto nei confronti dell'ATER in relazione ad una controversia riguardante la regolare esecuzione di un appalto, la società appaltatrice soccombente XXXXXXXX XXXX XXX, riconosceva il pagamento di € X.XXX,XX, come disposto nel relativo provvedimento n. XXXX/XXXX, con richiesta di rateizzazione in n. 6 rate mensili di € X.XXX,XX ciascuna a partire dal mese di maggio 2025, fino alla concorrenza dell'importo totale per onorari, la cui definizione a saldo avverrà presumibilmente entro il mese di ottobre 2025;
- che la prima rata di € X.XXX,XX è stata versata ed accreditata nelle casse dell'ente in data 05.06.2025;
- che sulla posizione XXXXXX XXXXXX, in seguito a sentenza n. XXX/XXXX, è stata versata e accreditata la rata di € XXX,XX in data 08.05.25 e la rata di € XXX,XX in data 05.06.2025, per un totale in acconto di € XXX,XX0 sulla maggiore debitaria di € X.XXX,XX;
- che in relazione alla sentenza n. XXX/XXXX, il signor XXXX XXXX, in data 06.05.2025 effettuava il versamento di € XXX,XX a saldo delle competenze riferite a detta sentenza a titolo di onorari di causa;

RITENUTO che, sulla scorta degli atti di cui in narrativa, può essere liquidata all'avvocato XXXXXXXX XXXXXX la somma di € XX.XXX,XX per gli atti in danno dei soccombenti sopra evidenziati;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;

- la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale di Basilicata 30 dicembre 2024, n. 44 con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

DETERMINA

- 1) di approvare la somma complessiva di € XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX) così come differenziata nelle premesse;
- 2) di liquidare e pagare in favore dell'Avv. XXXXXX XXXXXXXX la somma di € XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX) in virtù delle procuratorie erogate dai soccombenti nelle procedure legali di cui in narrativa.

La presente determina, costituita da n. 5 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà affissa all'albo *on-line* dell'azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e, successivamente, si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to: Vincenzo Pignatelli

UNITA' DI DIREZIONE:
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DETERMINAZIONE N. 95 /2025

OGGETTO	LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI.
---------	-------------------------------------

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Avv. Vincenzo Pignatelli) F.to: Vincenzo Pignatelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Vincenzo Pignatelli)

F.to: Vincenzo Pignatelli

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____
capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____
capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo Pignatelli)
F.to: Vincenzo Pignatelli

data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(Ing. Pierluigi Arcieri)

data _____

F.to: Pierluigi Arcieri